non supera i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri, a causa soprattutto di posizioni concorrenziali che verrebbero falsate al livello dei prodotti finiti;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che ciascun Stato membro applichi alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai Paesi terzi;

Considerando che dalla funzione dei contingenti tariffari sopra descritta risulta che questi ultimi possono essere concessi in virtù del Protocollo n. IX soltanto per coprire i fabbisogni delle industrie utilizzatrici dello Stato membro interessato, rimanendo esclusa qualsiasi riesportazione del prodotto nello stato in cui risulta importato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Un contingente tariffario al dazio del 2,5 % è concesso alla Repubblica federale di Germania, per le sue importazioni dai Paesi terzi e per la trasformazione, sul suo territorio, di filati esclusivamente di seta, non preparati per la vendita al minuto, della voce tariffaria ex 50.04 della tariffa doganale comune, entro il limite di un quantitativo di 25 tonnellate.

Detto volume di 25 tonnellate dovrà venir diviso come segue:

— 15 tonnellate nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1966 e

— 10 tonnellate nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1966;

Quest'ultimo volume dovrà essere utilizzato solo al termine del primo periodo di validità. L'eventuale residuo esistente alla fine del primo periodo potrà essere riportato sul periodo successivo.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile al prodotto importato nel quadro del presente contingente tariffario potrà essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati da altri Paesi membri e accompagnati da un certificato di circolazione.

Articolo 2

Se il contingente parziale di 10 tonnellate, da aprire ai sensi dell'articolo 1, non sarà ancora stato aperto al momento dell'entrata in vigore della decisione del Consiglio per il ripristino del dazio del 10 % sulla seta greggia (voce 50.02), detto contingente parziale diverrà nullo. Lo stesso vale anche per l'eventuale residuo riportabile, di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La presente decisione è valida per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1966.

Articolo 4

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1966

relativa alla concessione di un contingente tariffario alla Repubblica federale di Germania per alcuni filati di borra di seta (Schappe)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(66/473/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Protocollo n. IX concernente i filati di seta, allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960 riguardante a sua volta la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti compresi all'elenco G, previsto dal Trattato di Roma che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la nota verbale del 10 maggio 1965 con cui la Repubblica federale di Germania ha chiesto per il 1966 la concessione di un contingente tariffario di 200 tonnellate al dazio dello 0,75 % per i filati interamente di borra di seta (Schappe), non preparati per la vendita al minuto,

Viste le decisioni del 22 dicembre 1965 (1) e del 18 maggio 1966 (2) relative alla concessione alla Repubblica federale di Germania di un contingente tariffario al dazio dell'1 % per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1966, di 84 tonnellate di filati di borra di seta (Schappe), non preparati per la vendita al minuto, della voce 50.05 della tariffa doganale comune,

Viste le note verbali del 9 febbraio 1966 e del 6 giugno 1966 con le quali la Repubblica federale di Germania ha domandato la proroga al 31 dicembre 1966 della validità e l'aumento proporzionale del volume del contingente tariffario concessole con le decisioni citate, ma limitando la domanda ai filati interamente di borra di seta (Schappe), non preparati per la vendita al minuto, destinati alla fabbricazione di filati per cucitura esclusivamente in Schappe;

Considerando che il paragrafo 2 del citato Protocollo n. IX stabilisce che, quando sarà ripristinato il dazio sulla seta greggia (voce tariffaria 50.02) in virtù del paragrafo 4 del Protocollo n. VIII, il Consiglio deciderà pure sul ripristino dei dazi iscritti nella tariffa doganale comune, nonché sull'eventuale concessione di contingenti tariffari, soprattutto per quanto concerne i filati di borra di seta; che, ai sensi del paragrafo 4 del Protocollo n. VIII, il dazio sulla voce 50.02 sarà ripristinato in base all'articolo 28, se entro il 2 marzo 1966 il Consiglio constaterà che la produzione della seta greggia in Italia risponde a determinate condizioni;

Considerando che entro il 2 marzo 1966 il Consiglio non ha preso decisione in merito; che, nell'esame delle condizioni sopra citate, il Consiglio non è ancora pervenuto a una fase tale per cui si possa prevedere la data in cui esso deciderà se ripristinare o meno i dazi doganali relativi alla voce n. 50.02 della tariffa doganale comune;

Considerando che le disposizioni del paragrafo 1 del Protocollo n. IX rimarranno in vigore sino a quando il Consiglio non prenderà una decisione in materia; che, di conseguenza, bisogna dare alla Repubblica federale di Germania la possibilità di coprire ai suoi fabbisogni con importazioni dai Paesi terzi nel quadro di un contingente tariffario e purché siano assolte le condizioni stabilite dal Protocollo n. IX;

Considerando che anteriormente al 1° gennaio 1961 i filati di borra di seta erano importati nella Repubblica federale di Germania in esenzione da dazi doganali, mentre il dazio della tariffa doganale comune è del 7 %, provvisoriamente ridotto al 5% ;

Considerando che lo Stato membro richiedente ha fornito i seguenti dati statistici:

(in tonnellate)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966 (3 mesi)
Consumo (stima)	equivalente alle importazioni						
Produzione	inesistente						
Importazioni:							
— dai Paesi terzi	288,4	236,4	236,0	202,8	172,2	166,0	29,9
— dalla C.E.E.	55,9	65,2	55,7	49,9	38,5	32,7	10,6
di cui dall'Italia	54,9	59,2	53,4	48,9	38,2	32,4	10,6

che le esportazioni sono irrilevanti;

Considerando che, salvo in Francia e in Italia, non esiste alcuna produzione di borra di seta nella Comunità e che i due Stati membri in questione non sono sempre in grado di coprire i fabbisogni dello Stato membro richiedente; che ne risulta un approvvigionamento insufficiente nella Comunità;

Considerando che la domanda della Repubblica federale di Germania si basa sul fatto che il suo approvvigionamento dipende, in larga misura, dalle importazioni dai Paesi terzi; che i ravvicinamenti dei dazi doganali verso quelli della tariffa doganale comune sottopongono pra-

(1) GU n. 19 del 31. 1. 1966, pag. 293/66.
(2) GU n. 101 dell' 8. 6. 1966, pag. 1629/66.

ticamente questi prodotti importati dai Paesi terzi a dazi doganali, mentre i prodotti fabbricati partendo dai filati di borra di seta incontrano già una forte concorrenza da parte dei prodotti identici fabbricati con altre materie; che, data questa concorrenza, l'industria utilizzatrice dei filati di seta potrebbe non riuscire a trasferire sui prodotti finiti tutti i dazi doganali risultanti dai ravvicinamenti verso la tariffa doganale comune, per cui la sua capacità concorrenziale ne risulterebbe intaccata e in tal modo la concorrenza al livello dei prodotti finiti potrebbe provocare conseguenze pregiudizievoli per le industrie trasformatrici della Repubblica federale di Germania;

Considerando che la concessione di contingenti tariffari in virtù del Protocollo n. IX a favore di un solo Stato membro costituisce una deroga al ritmo normale della progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, deroga intesa ad ovviare agli inconvenienti che possono risultare nell'approvvigionamento di uno Stato membro, dal progressivo passaggio al regime comunitario dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune;

Considerando che, nell'esercizio del suo potere di valutazione in materia di contingente tariffario, la Commissione deve applicare il Protocollo n. IX tenendo conto degli articoli 2, 3 e 9 del Trattato ed ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29;

Considerando che da tale situazione emerge che lo Stato membro richiedente riscontra inconvenienti notevoli e che, tenuto conto della necessità di garantire l'approvvigionamento della Comunità per quanto riguarda questa materia di base, detti inconvenienti appaiono tali da giustificare una deroga agli imperativi di una sollecita attuazione della tariffa doganale comune;

Considerando che recentemente ha avuto luogo una riunione di consultazione con la partecipazione di produttori e di consumatori comunitari dei prodotti in questione; che durante detta riunione la Repubblica federale di Germania ha dichiarato che il 20 % dei suoi fabbisogni totali in filati interamente di borra di seta (Schappe) sono destinati alla fabbricazione dei tessuti e che l'80 % sono destinati alla fabbricazione di filati per cucitura interamente in Schappe; che, a tale proposito, l'Italia ha precisato, senza essere contraddetta dallo Stato membro richiedente, che il 20 % dei filati destinati alla fabbricazione dei tessuti possono essere totalmente coperti dalla produzione italiana;

Considerando che dai dati esposti risulta che le importazioni totali, pari ai fabbisogni complessivi di filati di borra di seta, hanno registrato una continua flessione dal 1960 al 1964; che la cifra di 198,7 tonnellate raggiunta dalle importazioni totali nel 1965 consente di ritenere che a detta flessione ha fatto seguito una stabilizzazione delle importazioni ad un livello di 200 tonnellate circa, livello che può venir preso in considerazione anche per il 1966; che i dati relativi al primo trimestre 1966 non infirmano detta tendenza alla stabilizzazione, in quanto le importazioni variano sensibilmente da un trimestre all'altro; che, tenuto conto della cifra dell'80 % sopra citata, il fabbisogno delle importazioni annue dello Stato membro richiedente per i filati di borra di seta destinati alla fabbricazione dei filati per cucitura interamente in Schappe ammonteranno quindi a 160 tonnellate; che, per quanto riguarda le importazioni della Comunità, l'Italia ha dichiarato che la sua attuale produzione le consente di partecipare nella misura di 50 tonnellate all'approvvigionamento della Repubblica federale di Germania per le qualità destinate alla fabbricazione dei filati per cucitura interamente in Schappe; che i fabbisogni annui d'importazione dai Paesi terzi ammonteranno quindi a 110 tonnellate; che, essendo il contingente tariffario valido solo per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1966, il volume del contingente in questione dovrà essere fissato a 55 tonnellate;

Considerando tuttavia che, non potendo prevedere quando il Consiglio prenderà una decisione ai sensi del Protocollo n. VIII, allegato all'Accordo del 2 marzo 1960, è opportuno ripartire il periodo di validità dal 1° luglio al 31 dicembre 1966 in due periodi successivi e precisamente:

— il primo, dal 1° luglio al 30 settembre 1966 e

— il secondo, dal 1° ottobre al 31 dicembre 1966,

allo scopo di mettere lo Stato membro interessato in condizioni di tarre immediatamente le conseguenze se l'eventuale decisione del Consiglio intervenisse prima del 31 dicembre 1966 e ciò mediante l'apertura di volumi contingentari parziali successivi e riportabili; che il volume di 55 tonnellate va ripartito nei due periodi di cui sopra nella seguente maniera:

— 30 tonnellate per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1966 e

— 25 tonnellate per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1966;

Considerando che per la determinazione dei dazi contingentari occorre tener conto della situazione particolare del prodotto in oggetto e del grado di attuazione dell'Unione doganale,

in quanto alla data del 1° gennaio 1966 gli Stati membri hanno proceduto, da un lato, al secondo ravvicinamento dei dazi delle tariffe nazionali verso quelli della tariffa doganale comune per il prodotto di cui trattasi e, dall'altro, ad una nuova riduzione dei dazi doganali intracomunitari; che tali considerazioni inducono a ritenere opportuno applicare al contingente tariffario per i prodotti in questione un dazio pari al 35 % del ravvicinamento verso la tariffa doganale comune attuato il 1° gennaio 1966; che tale ravvicinamento deve essere calcolato prendendo come base il periodo precedente il 1° gennaio 1961; che per i prodotti oggetto della presente decisione, lo Stato membro richiedente non ha addotto circostanze tali da giustificare in via eccezionale la fissazione del dazio contingentario ad un livello inferiore; che il 35 % del ravvicinamento, calcolato sulla base precedentemente stabilita, porta a fissare il dazio contingentario all'1 %;

Considerando che, dalla situazione d'insieme del prodotto di cui trattasi — di cui si sono descritti gli elementi essenziali — si può concludere che il contingente tariffario così stabilito non supera i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri, soprattutto a causa di posizioni concorrenziali che verrebbero falsate al livello dei prodotti finiti;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che gli Stati membri applichino alle importazioni degli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai Paesi terzi;

Considerando che dalla funzione dei contingenti tariffari sopra descritta risulta che possono essere concessi in virtù del Protocollo n. IX soltanto per coprire i fabbisogni delle industrie utilizzatrici dello Stato membro interessato, rimanendo esclusa qualsiasi riesportazione del prodotto nello stato in cui risulta importato;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Un contingente tariffario al dazio dell'1 % è concesso alla Repubblica federale di Germania, per le sue importazioni dai Paesi terzi e per la trasformazione, sul suo territorio, di filati interamente di borra di seta (Schappe), non preparati per la vendita al minuto, destinati alla fabbricazione di filati per cucitura interamente in Schappe, della voce tariffaria ex 50.05 della tariffa doganale comune, entro il limite di un quantitativo di 55 tonnellate.

Tale volume di 55 tonnellate dovrà essere suddiviso come segue:

— 30 tonnellate per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1966 e

— 25 tonnellate per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1966.

Quest'ultimo volume dovrà essere utilizzato solo al termine del primo periodo di validità. L'eventuale residuo esistente alla fine del primo periodo potrà esser riportato sul periodo successivo.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile al prodotto importato nei limiti di tale contingente tariffario potrà essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri ed accompagnati da certificato di cicolazione.

Articolo 2

Se il contingente parziale di 25 tonnellate, da aprire ai sensi dell'articolo 1, non sarà ancora aperto al momento dell'entrata in vigore delle decisioni del Consiglio per il ripristino del dazio del 10 % sulla seta greggia (voce 50.02), detto contingente parziale diverrà nullo. Lo stesso vale anche per l'eventuale residuo riportabile, di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La presente decisione è valida per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1966.

Articolo 4

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN